

nale di Cervignano particolarmente affollato grazie anche alle numerose avanguardie dei nostri graditi ospiti stranieri, con mia grande sorpresa e preoccupazione ecco sfrecciare sulla bicicletta in mezzo alle bancherelle e alle persone una elegante signora bionda con l'immacabile telefonino all'orecchio. Ho pensato sarà un'eccezione che conferma la regola prima del buon senso poi quella del rispetto verso il prossimo ma mi sbagliavo perché dopo qualche minuto ecco un baldo giovane sempre con la bici fare slalom tra la gente, al che la mia datata mentalità mitteleuropea mi ha obbligato a intervenire verbalmente invitandolo a proseguire a piedi cosa che ha fatto. Pensavo che le gimcane fossero finite ma mi sbagliavo nuovamente ecco arrivare due ciclisti anziani che pensavo con un grado di saggezza maggiore, ma mi sbagliavo ancora tanto che uno dei due quello che mi ha sfiorato mi ha risposto molto seccato e infastidito: che cosa mi interessa se

dalla burocrazia

■ La semplificazione dell'apparato burocratico è da sempre la promessa più demagogica e, nello stesso tempo, più utopistica di ogni governo. Demagogia perché risponde a un principio di giustizia sentito da tutti; utopistica, perché sembra un sogno in Italia, come mostra la recente indagine del commissario Cottarelli, che ha passato al setaccio i rami dell'amministrazione per metterne a nudo sprechi e dopioni. Prima ancora ci aveva provato, ma per semplice propaganda, il leghista Calderoli. Si ricorderà che nelle sue vesti di ministro per le riforme del governo Berlusconi aveva inscenato un "rogo" di cartacce burocratiche in piazza, per dimostrare alla pubblica opinione l'intenzione di fare sul serio. Il fatto è che Calderoli non ha fatto sul serio. Un caso esemplare di semplificazione amministrativa in negativo riguarda il sistema sanitario socio-assistenziale. Tutti avranno qualche anziano in casa, ora o in

futuro. Ecco il percorso da seguire per prendersene cura. Numeriamo i passaggi burocratici, per semplificare. 1) L'anziano si ammalava, va in ospedale e passa alla non autosufficienza. 2) In attesa che i parenti si organizzino, viene parcheggiato. 3) Prima di uscire, il fisiatra ne prescrive gli ausili: stampelle, sedia a rotelle e quant'altro. 4) Ma per ottenerli bisogna rivolgersi all'Asl. 5) Poi ci si reca di persona a ritirarli alla ditta convenzionata. 6) L'anziano torna a casa e non si sa che fare. L'assistenza domiciliare del Comune (sempre on demand) vacilla disperatamente tra un malato e l'altro. 7) Tramite passaparola ci si procura una badante, possibilmente "in nero". 8) Nel frattempo, il medico di famiglia compila

un modulo per constatare la non autosufficienza del paziente. 9) Con il modulo precompilato il familiare va al Caaf più vicino, che inoltra la richiesta per l'accompagnatoria (circa 450 euro). 10) Passano settimane. L'anziano è convocato all'Asl per la visita della Commissione: una specie di esame di maturità (on demand) dovrà attestare la non autosufficienza per godere del sussidio. 11) Poi si torna a casa e si aspetta. Altri mesi. Se ci sono soldi in casa (quindi non sei mai sicuro), ti arriva il sussidio. Altrimenti altre richieste all'Asl (on demand) 12) Purtroppo la badante garantisce la sicurezza assistenziale, ma non quella sanitaria. Questo lo scopri solo vivendo, e più volte vai in pronto soccorso perché il

tuo caro ha delle crisi. 13) Inizia l'odissea alla ricerca di una casa di riposo (on demand). C'è una banca dati regionale con le disponibilità di accoglienza? Un sogno. Qui Internet serve solo per i video giochi di Fantozzi. Il parente va in pellegrinaggio da casa in casa. In genere c'è sempre la lista d'attesa (on demand), e attendi. Poi, il miracolo: si apre un varco, diciamo così, e ottieni un posto letto. 14) Anche qui seguono scheda Bina, Cud, 730, impegnative scritte di copertura della retta. Diciamo dai 1800 ai 3000 euro mensili a seconda delle tasche. Ma per il tuo caro fai i salti mortali, come è giusto, fino alla deprivatione, per accudirlo. E' pur sempre tua madre o tuo padre, no? Ti ha accaduto in fasce? Ti ha mante-

■■ Rovereto 4 novembre 1999. Il gruppo combattenti e reduci con i familiari di Passariano di Coiro in visita alla Campana della pace "Maria Dolores". Foto inviata da Valeriano Martellosi

ra al giornale per chiedere se non ci sia spazio in Italia, come in Germania, per una qualche "Agenzia per la Terza età".

Livio Braida
Udine

COSEANO

Due atti di inciviltà

■ Due atti di inciviltà in pochi giorni: il primo da una persona che ha abbandonato un gatto davanti a un gruppo di case isolate, il secondo da un automobilista che, dopo aver preso sotto la povera bestiola, si è permesso di non fermarsi. Il colpo lo ho sentito fin dentro casa quindi è impossibile che questo personaggio non si sia accorto del fatto. Purtroppo sono due problemi da me già segnalati ad una giunta passata sia per l'eccesso di velocità sia per l'abbandono di animali. Il risultato è stato che il limite di 50 km l'ora è stato spostato verso il centro del paese.

Giuliana Boemo
Coseano

Tasi e Imu, scadono il 30 giugno due tra le tasse più antipatiche

■ Quando si paga la Tasi e quando si presenta la dichiarazione Imu?

La scadenza di presentazione della Tasi è il 30 giugno 2015, che coincide con quella prevista per l'Imu. Secondo quanto indicato nella Circolare n. 2 del 3 Giugno c.a., è confermato che non verrà pubblicato alcun nuovo modello ministeriale specifico e che sarà sufficiente utilizzare la modulistica Imu. In generale, i proprietari di immobili non sono tenuti ad alcun obbligo dichiarativo Tasi, stante l'identità della base imponibile rispetto alla "vecchia" Imu. Nei casi in cui cambia la soggettività passiva, ad es. la dimora dell'ex coniuge in caso di separati o divorziati,

assegnata su provvedimento del giudice, ai fini Tasi, la quota del proprietario è dovuta dall'effettivo titolare del bene, mentre l'assegnatario, se non proprietario, è trattato come detentore; ai fini Imu, l'immobile è considerato in diritto di abitazione dell'assegnatario. È una situazione potenzialmente conoscibile dal l'ente comunale e, dunque, non soggetta a obbligo dichiarativo. Vi sono però casi in cui i detentori, che non hanno alcuna rilevanza nell'Imu, hanno soggettività passiva autonoma per la Tasi. Si pensi ai contratti di locazione registrati dopo il 1° luglio 2010 e quelli registrati prima. Per i primi, sussistendo l'obbligo di indicare in con-

tratto gli estremi catastali degli immobili e avendo i comuni la possibilità di accedere alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, gli inquilini non devono redigere alcuna dichiarazione. Per i contratti antecedenti, bisogna verificare se l'identificativo catastale dell'immobile è stato comunicato alle Entrate in sede di rinnovo o proroga del contratto. Se sì, la dichiarazione non va compilata. In tutti i casi di utilizzo di un fabbricato per un periodo inferiore a sei mesi, il detentore non è mai coinvolto poiché, la Tasi grava esclusivamente sul proprietario. Gli inquilini di locazioni per le quali non sono stati comunicati gli identi-

cativi catastali devono invece compilare la dichiarazione Imu, valida anche ai fini Tasi, indicando nelle annotazioni i dati dell'immobile e la propria qualità di detentore, unitamente agli estremi del contratto di locazione. Idem per i comodati, fatta eccezione per i casi in cui sia stato sottoscritto un contratto registrato, con gli identificativi catastali. Per gli alloggi sociali, in proprietà degli enti dell'edilizia residenziale pubblica, gli inquilini sono tenuti a presentare la dichiarazione, se tale condizione non è stata resa nota al comune.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

Ravvedimento operoso più agevole

■ Ho sentito che ci sono novità riguardo al ravvedimento operoso. Di che si tratta?

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le novità della Legge di Stabilità con riferimento al ravvedimento operoso tramite la circolare 23/E del 9 giugno 2015. E' possibile per il contribuente sanare gli errori e le omissioni commesse con una riduzione delle sanzioni proporzionale alla tempestività della correzione, evitando di incappare negli accertamenti. La sanzione è di un decimo di quella dovuta nel caso in cui il ravvedimento avvenga entro trenta giorni. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere

dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità. La sanzione è di un nono del minimo della sanzione dovuta nel caso in cui il ravvedimento intervenga entro il novantesimo giorno dal termine di presentazione della dichiarazione. Il ravvedimento può intervenire fino al termine massimo previsto per gli accertamenti ovvero sia fino al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La sanzione è di un settimo di quella dovuta se il ravvedimento interviene entro un anno, oltre un anno la sanzione diventa di un sesto.

Fabio Ferrara
dottore commercialista